



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 39 Del 09-09-2014

OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI. APPROVAZIONE.
-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **17:00** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	P	SIG. CHIMIENTI NICOLA	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	P	RAG. MOSSA MARIA	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	P	AVV. ADAMO SERGIO	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	A	AVV. BACCELLIERI ANTONIO	P
RAG. LENOCI FRANCESCO	P	RAG. SILLETTI NICOLA	A
RAG. MODUGNO MARCELLA	P		

Presiede il RAG. RAG. MOSSA MARIA - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale DOTT. Balbino Pietro

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 40 del 28-08-2014:

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole , 29-08-014

Dott.ssa Baccaro Maria

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**

Favorevole , 04-09-014

Ing. Satalino Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.40/2014 che si allega alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale (All. 1), unitamente al suo allegato (All. A);

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, raccolti nel verbale, redatto a cura del Segretario Generale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. 2);

Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 8 (a seguito dell'uscita del Cons. Baccellieri)

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 0

Assenti: 2 (Cons. Morillo – Cons. Silletti)

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1), unitamente al suo allegato (All. A).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti: 8 (a seguito dell'uscita del Cons. Baccellieri)

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 0

Assenti: 2 (Cons. Molrillo – Cons. Silletti)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Proposta n. 40/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- il C.C. con propria deliberazione n. 27 del 17.06.2004 adottava il Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla normativa in materia di appalti all'epoca vigente;

RIBADITO che

- detto Regolamento ha lo scopo di fornire uno strumento di gestione per l'attività ordinaria dell'Ente, consentendo il ricorso a procedure più snelle per l'affidamento di tutti quei lavori, servizi e forniture che presentano caratteristiche tali da rendere oggettivamente antieconomiche e dispendiose in senso lavorativo, e per l'efficacia dei risultati, le procedure previste per gli appalti sopra soglia comunitaria;

ATTESO che

- la disciplina quadro degli appalti pubblici e contratti e, cioè, il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ha subito modificazioni ed ha visto alla luce anche il Regolamento "di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, ossia il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- in virtù delle relative disposizioni legislative e regolamentari innovate (in particolare l'art. 125 del Codice degli Appalti), l'attuale Regolamento Com.le approvato con delibera di C.C. n. 27 del 17.06.2004, appare in parte superato a seguito delle progressive modifiche legislative avutesi, esso, pertanto, risulta essere obsoleto, in particolare modo per quanto riguarda gli importi nello stesso indicati, ormai sottodimensionati sia rispetto ai limiti consentiti dalla legge sia con riferimento alle concrete esigenze dell'Ente;

RICHIAMATO

- in particolare l'art. 33 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, che testualmente recita:
 - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
 - 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
 - 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*
 - 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.*

56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

VISTA la

- Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014 di conversione con modificazioni del D.L. 24 giugno 2014 , n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che all'art. 23 ter recita testualmente : *“Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
- 2. *Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.*
- 3. *I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.*

RITENUTO

- necessario, nelle more dell'entrata in vigore della disposizione sopra richiamata, provvedere ad adeguare l'attuale Regolamento alle predette normative per oggettive ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente;

RILEVATO che

- gli importi attualmente previsti dalla vigente disciplina, resa più analitica dal vigente Regolamento di esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia (D.P.R. n. 207/2010) sono decisamente più alti di quelli attualmente previsti dal Regolamento Com.le approvato con delibera di C.C. n. 27 del 17.06.2004;

VISTO che

- a tal fine è stato predisposto il nuovo testo del Regolamento di che trattasi (All.A) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale adeguato alle attuali, vigenti disposizioni - D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 - e relative modifiche ed integrazioni ;

PRESO ATTO che

- il testo del predetto regolamento, composto da n. 26 articoli, è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Competente e licenziato con parere favorevole nella seduta del 03.09.2014 con integrazioni e modifiche, successivamente riportate nel testo

allegato al presente provvedimento, per essere sottoposto all'esame ed alla votazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Commissione Consiliare della seduta del 03.09.2014;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.mi.;

Richiamati i seguenti articoli:

artt. 125 e 253 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

art.125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

art.125, c.9 ss. Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

Vista la Legge n. 114 del 11 agosto 2014

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17 giugno 2004

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti:

- Voti favorevoli n. , Voti contrari n. (), Astenuti n. ()

DELIBERA

1. Di dare atto che la narrativa è parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, così come modificato ed integrato dalla Commissione Consiliare nella seduta del 03.09.2014, composto di n. 26 articoli, più 1 introdotto dalla stessa Commissione, adeguato al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, che allegato al presente provvedimento (All. A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 17.06.2004;
4. Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili;
5. Disporre che al presente provvedimento si dia immediata operatività da parte dei competenti Uffici Comunali;
6. Dichiarare con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Successivamente il Consiglio Comunale, con n. voti favorevoli, n. contrari (), n. astenuti () espressi per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti, DELIBERA di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

4 ARGOMENTO: regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni , servizi e lavori. Approvazione.

Illustra il presidente della commissione consiliare, Francesco Lenoci, (Esce il Cons. Baccellieri), il quale riferisce che il regolamento è stato esaminato nella seduta del 3 Settembre e che in detta circostanza si è deciso all'unanimità di apportare le aggiunte di seguito specificate:

- "All'Art. 1, comma 2, delle disposizioni generali, dopo la parola forniture " comprese le disposizioni vigenti in materia antimafia di cui al decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n.136)".

-"All'art. 8 bis nelle disposizioni generali ad oggetto "elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia" segue testo: "1. Al fine di garantire la parità di trattamento, la pronta disponibilità e la qualità della spesa per lavori, servizi e forniture in economia, vengono istituiti, presso ciascuna Area, elenchi aperti di operatori economici. Gli elenchi segnalano, in particolare, le dotazioni strumentali ed i livelli organizzativi utili per la ricerca del contraente in caso di affidamento diretto o per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle gare."

Non seguono interventi quindi si passa alla votazione :

8 presenti: 8 favorevoli.

Successivamente si vota per la immediata esecutività che ottiene su 8 presenti, 8 voti favorevoli

Quindi il Presidente del Consiglio propone di passare alla trattazione dell'ultimo argomento all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Viene chiesta una breve sospensione dei lavori per decidere sulle modalità di esame del regolamento.

Alla ripresa si decide di rinviare l'argomento perché possa essere esaminato prima dalla commissione.

ALL A)



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI
Via Marconi n.2
Cod. Fisc. 00827390725

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Aggiornato al DPR 5.10.2010 n. 207 e alla L. 12.07.2011 n. 106

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 - Programmazione e previsione
- Art. 4 - Responsabile del procedimento
- Art. 5 - Atti autorizzatori - Impegno di spesa - Perizia suppletiva
- Art. 6 - Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7 - Modalità di esecuzione
- Art. 8 - Iscrizione dei contratti - Post informazione
- Art. 8 bis - Elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia*

Titolo II SEZIONE A - LAVORI

- Art. 9 - Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 - Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 - Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13 - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 14 - Lavori d'urgenza
- Art. 15 - Lavori di somma urgenza
- Art. 16 - Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
- Art. 17 - Piani di sicurezza
- Art. 18 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III SEZIONE B - FORNITURE E SERVIZI

- Art. 19 - Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
- Art. 20 - Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 21 - Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 22 - Modalità di affidamento e garanzie
- Art. 23 - Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
- Art. 24 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 25 - Norma di rinvio
- Art. 26 - Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse e sino ad importi inferiori alla soglia comunitaria così come periodicamente definita dal Regolamento CE e dal comunicato del MEF.

1. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione ed alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n. 163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
 - per le forniture e i servizi: art.125, c.9 ss., Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
2. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 10, 20 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture, *comprese le disposizioni vigenti in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136).*

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, ed al successivo art. 19 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n.207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile della Sezione competente; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3 Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua:
 - nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
 - in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 4 **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile della Sezione competente individua un Responsabile del Procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Responsabile di Sezione, l'attestazione di regolare esecuzione. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione possono essere attribuite alla competenza di un Direttore dei Lavori.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile di Sezione competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Responsabile della Sezione competente.

Art. 5 **Atti autorizzatori - Impegno di spesa - Perizia suppletiva**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile della Sezione competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure (per i lavori) comporti una spesa contenuta in 50.000 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.
2. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale avutosi fra i soggetti partecipanti sarà stabilita dal Responsabile di Sezione competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, se prevista, nella determinazione di aggiudicazione.
3. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 5.000 Euro, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Responsabile della Sezione competente, di apposita determinazione a contrattare, resa eseguibile con l'apposizione del visto di

regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria; detto atto, portato a conoscenza dell'aggiudicatario ed accettato, contiene la descrizione dell'oggetto ed assume la funzione di contratto. A tale procedura autorizzatoria sono soggette le spese contenute nell'importo di 5.000 Euro.

4. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
5. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile di Sezione competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici .
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici anche predisposti da altre stazioni appaltanti " .
3. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture è seguito di regola il criterio del prezzo più basso.
4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Responsabile della Sezione competente.
6. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della scrittura privata, mediante accettazione di preventivo o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo.
7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultar non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune (*art.125 c.4 Dlgs.153/2006 e artt. 173 e 174 DPR207/2010*);
 - in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati (*art.125 c.3 Dlgs.153/2006*);
 - in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'avviso o la lettera-invito indica le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Dlgs. n.163/2006, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Responsabile della Sezione competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile della Sezione competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax e di una pec, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8

Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti di cottimo per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, sono iscritti nella Raccolta dei contratti non soggetti a repertoriamento.
2. L'Ufficio Contratti del Comune di Sannicandro che tiene la Raccolta dei contratti deve inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro .
3. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. I cottimi di importo pari o superiore ad euro 40.000 sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore ad euro 40.000 sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.
4. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art.331, c.3, DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 8 bis

Elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia

1. *Al fine di garantire la parità di trattamento, la pronta disponibilità e la qualità della spesa per lavori, servizi e forniture in economia, vengono istituiti, presso ciascuna Area, elenchi aperti di operatori economici. Gli elenchi segnalano, in particolare, le dotazioni strumentali ed i livelli organizzativi utili per la ricerca del contraente in caso di affidamento diretto o per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle gare*

Titolo II

SEZIONE A - LAVORI

Art. 9

Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro (*art.125 c.8 Dlgs.153/2006*);
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (*art.125 c.5 Dlgs.153/2006*).

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 9, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati (*art.125 c.6 Dlgs.153/2006*):

- A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

- B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati . Nella manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti sono compresi gli interventi necessari per realizzare prolungamenti di impianti già esistenti per importi inferiori ad euro 40.000,00.
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello
 - f) stato del bene interessato alla progettazione,
 - g) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
 - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo

inferiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 12

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13

Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile della Sezione attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10.
2. Laddove non ricorrano i presupposti per la procedura d'urgenza e laddove non si tratti di preventivi per prolungamenti di impianti esistenti, i lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e 200.000 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile della Sezione competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di

contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

6. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 14 Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile della sezione competente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, per permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15 Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile della sezione di competenza che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori con provvedimento dirigenziale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 14 o lavori di somma urgenza di cui al presente articolo siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze del Responsabile della sezione di cui agli articoli 4, 14 e del presente articolo, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

7. Il Responsabile della Sezione competente individua il Responsabile di cui all'articolo 4 per provvedere tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 6.
8. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, ai sensi dell'art. 191 e. 3 del D.Lgs 267/2000, l'esecuzione dei lavori ordinata a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 16

Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) e condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
 - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - i) il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - j) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile della Sezione proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento, o quando sia contenuto nell'importo di 40.000 Euro, il Responsabile della Sezione competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi - offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del Dlgs. 163/2006.

Art. 17

Piani di sicurezza

1. Quando previsti in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III

SEZIONE B - FORNITURE E SERVIZI

Art. 19

Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 211.000 (*art.125 c.9 Dlgs.153/2006*);
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di procedere ad affidamento diretto nei seguenti casi:
 - a) di norma per importi inferiori ad Euro 40.000 (*art.125 c.11 Dlgs.153/2006*);;
 - b) per le tipologie indicate al successivo art. 20, dalla lett. y) alla lett. ce) e all'art. 21, dalla lett. w) alla lett. y), del presente Regolamento;
 - c) nei casi previsti dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei

cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile della Sezione competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Responsabile della Sezione competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.

Art. 20

Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
- b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc..) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc..);
- c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
- e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), e), d);
- f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
- j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

- l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienicosanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- q) Forniture di utensileria e ferramenta;
- r) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o di qualunque altra aggregazione istituzionale;
- w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- x) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, e.10, D.lgs. 163/2006:
 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 3. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 21
Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) Manutenzione periodica di opere e impianti;
 - b) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 20;
 - c) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
 - d) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
 - e) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio, servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II A;
 - f) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
 - g) Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - h) Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
 - i) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - j) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
 - k) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
 - l) Servizi video-fotografici;
 - m) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
 - n) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
 - o) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);
 - p) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
 - q) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - r) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
 - s) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi ;
 - t) Servizi di espurgo;
 - u) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
 - v) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, e.10 D.lgs. 163/2006:
 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

3. prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - w) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
 - x) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, per l'importo inferiore ad euro 40.000, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 e dalle determinazioni n.4/2007 e n.5/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
 - y) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
 - z) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
 - aa) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
2. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - e) progettazione di servizi e forniture che non può essere svolta all'interno dell'ente
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Art.22

Modalità di affidamento e garanzie

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Responsabile della Sezione attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dall'amministrazione, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art.57 d.lgs. 163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 D.lgs. 163/2006 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto

opportuno dal responsabile, questi può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate. Nell'ipotesi di più candidature il responsabile potrà procedere a sorteggio previa predisposizione di una graduatoria.

3. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco aperto degli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.
4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010, in presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.
6. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Responsabile della Sezione competente, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.
7. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
8. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
 - a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
 - b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
9. Al contratto devono essere allegati:
 - a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.
10. In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Responsabile della Sezione, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito, fatti salvi gli ordinari diritti di segreteria.
11. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile della Sezione, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione per tutti gli affidamenti di importo fino ad euro 40.000,00.

Art. 23

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all' 1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

Art. 24

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
3. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e servizi di importo superiore o pari a 40.000 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
4. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
5. Per importi inferiori a 40.000 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare

esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio Ragioneria.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Art.26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

IL PRESIDENTE

f.to RAG. RAG. MOSSA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. Balbino Pietro

N. 598.....

PUBBLICAZIONE

29 SET 2014

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. Balbino Pietro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

29 SET 2014

Sannicandro di Bari, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Balbino Pietro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 29.9.2014.....
al 14.10.2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. Balbino Pietro